

STATUTO

Art.1 COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

È costituita un'Associazione denominata **APAI – Associazione Parcheggi Aeroportuali Italiani**.

Art.2 SCOPO

L'Associazione è libera ed indipendente e non prosegue alcun fine politico né di lucro.

Essa ha lo scopo di promuovere e favorire il collegamento professionale tra gli associati impegnati nella gestione di parcheggi privati in aree adiacenti ad aeroporti.

A tal fine:

- Sviluppa le iniziative di raccolta e diffusione di informazioni e di scambio di esperienze e collaborazione tra gli Associati in ordine alle problematiche relative alla sosta e, nello specifico, relative alla sosta aeroportuale;
- Coordina e tutela gli interessi della categoria;
- Promuove la conoscenza della normativa vigente in materia civilistica fiscale e amministrativa che regola il settore di competenza ;
- Promuove iniziative ed attività volte allo sviluppo del settore della sosta e, nello specifico, della sosta aeroportuale;
- Cura lo sviluppo delle normative con gli Enti e gli Organi competenti nazionali ed internazionali;
- Promuove l'esame delle tecnologie innovative e la ricerca di soluzioni alle problematiche inerenti la sosta e a tutte le attività ad essa complementari e connesse;
- Promuove lo sviluppo in un "portale" comune per la gestione dei parcheggi condivisi;
- Promuove la collaborazione con le Associazioni anche gli stati esteri e con organismi internazionali.

Art. 3 SEDE

L'Associazione a sede legale ed operativa a _____.

Possono comunque essere aperte altre distinte sedi operative in altre località qualora ciò fosse ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 SOCI

Possono assumere la qualità di socio, le persone fisiche o giuridiche e gli enti o associazioni senza personalità giuridica che svolgono od abbiano, tra gli scopi sociali diretti o indiretti, attività nel settore dei parcheggi e, nello specifico, di parcheggi adiacenti a zone aeroportuali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- **SOCI ORDINARI:** rientrano nella categoria dei soci ordinari i soggetti che svolgono attività di gestori, e/o concessionari di impianti e/o strutture destinate al parcheggio e/o alla sosta;
- **SOCI STRAORDINARI:** rientrano nella categoria dei soci straordinari i soggetti che operano imprenditorialmente nel settore dei parcheggi ma non rivestono i requisiti per avvedere in qualità di socio ordinario.
- **SOCI AFFILIATI:** rientrano nella categoria di soci affiliati i soggetti che, pur non rientrando nella precedente categoria, sono comunque interessati alle problematiche inerenti alla sosta e ai parcheggi e che condividono le finalità e gli obiettivi dell'associazione.
- **SOCI ONORARI:** sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche e gli enti o associati senza personalità giuridica le quali, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, abbiano acquisito speciali benemeritenze nei confronti dell'Associazione.

Art.5 AMMISSIONE DEL SOCIO

Per poter aderire all'Associazione le richieste di ammissione devono essere sottoscritte dall'interessato e presentate formalmente agli uffici dell'Associazione.

All'atto della domanda i richiedenti devono comprovare i requisiti richiesti per accedere in qualità di socio appartenente ad una delle differenti categorie di cui all'art.4 e dichiarare di accettare il presente statuto associativo ed i regolamenti in vigore.

L'Ammissione degli Associati è di competenza del Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza dei componenti previa valutazione dei requisiti.

L'Ammissione effettiva è subordinata al versamento della quota sociale.

Art.6 OBBLIGHI DEL SOCIO

I soci sono tenuti a:

- Osservare lo Statuto;
- Assumere un comportamento verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione, consono allo spirito di solidarietà, correttezza e buona fede che sono alle basi degli ideali ispiratori di questo statuto;

- Salvaguardare gli interessi e l'immagine dell'Associazione ed a contribuire al perseguimento degli scopi sociali;
- Versare regolarmente la quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo per le diverse categorie di appartenenza;
- Contribuire alle spese di gestione eventualmente eccedenti i versamenti degli associati a titolo di quota sociale, secondo la ripartizione deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

Art.7 DECADENZA DEL SOCIO

Il socio che non adempia ai propri obblighi, che non ottemperi alle norme statutarie ed ai regolamenti, che non rispetti le regole di correttezza o deontologiche, che non effettui il pagamento delle quote dopo due solleciti scritti o venga a perdere i requisiti che ne hanno consentito l'ammissione, può essere dichiarato decaduto dalla qualità di socio.

Può inoltre essere dichiarato decaduto: il socio estinto, fallito, interdetto, inabilitato, soggetto a procedure esecutive ed il socio che rechi danni materiali o morali all'Associazione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei membri in carica senza diritto ad alcun rimborso.

Art.8 DIMISSIONI

In qualsiasi momento il socio può dimettersi dall'Associazione ma è comunque tenuto al versamento della quota sociale dell'anno in corso.

Art.9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Revisore.

Art.10 L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è l'organo superiore dell'Associazione ed è composta da tutti gli Associati: soci ordinari, soci straordinari, soci affiliati e, qualora vi siano, soci onorari.

I soci ordinari hanno diritto di voto su tutte le questioni di competenza dell'Assemblea.

I soci straordinari hanno diritto di voto solo in relazione allo scioglimento dell'Associazione mentre hanno voto consultivo su tutti gli altri argomenti.

Ai soci affiliati è riconosciuto solo il voto con valore consultivo.

I soci partecipano all'Assemblea personalmente a mezzo dei legali rappresentanti o di persona munita di delega.

L'Assemblea dei soci è convocata anche fuori dalla sede sociale dal Consiglio Direttivo ogni volta se ne presenti la necessità e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi nonché per l'eventuale nomina del Consiglio Direttivo.

La convocazione a mezzo lettera raccomandata o telefax deve pervenire ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata e deve contenere: il giorno, il luogo, l'ora e gli argomenti da trattare.

Eventuali richieste di ampliamento dell'ordine del giorno potranno essere prese in considerazione se perverranno al Consiglio Direttivo e a tutti gli altri soci almeno 7 giorni prima dell'Assemblea.

L'Assemblea può essere convocata quando ne faccia richiesta scritta al Consiglio Direttivo almeno un quarto dei soci ordinari indicando compiutamente i motivi della richiesta.

L'Assemblea viene convocata entro tre mesi dalla richiesta.

L'Assemblea dei soci è valida, in prima convocazione, quando è presente o comunque validamente rappresentata almeno la metà dei soci ordinari. In seconda convocazione, che può essere anche prevista per lo stesso giorno ma ad orario differente, l'Assemblea è valida se è presente o rappresentato almeno un quarto dei soci ordinari.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei soci ordinari presenti o rappresentati.

Le decisioni inerenti alle modifiche statutarie ed allo scioglimento dell'Associazione dovranno essere assunte con una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei soci con diritto di voto presenti o rappresentanti in Assemblea.

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo o, in assenza, uno dei Vice Presidenti o un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Le votazioni avvengono per alzata di mano, ma su richiesta della maggioranza dei soci con diritto di voto presenti o rappresentanti; la votazione sarà segreta.

Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza al suo vice, constatare la regolarità delle deleghe e, più in generale, il diritto di intervento all'Assemblea.

ART.11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

- Approvare le linee programmatiche;
- Approvare il bilancio annuale d'esercizio e l'eventuale bilancio preventivo;
- Decidere la destinazione di eventuali avanzi di gestione;
- Stabilire i criteri di riparto delle eventuali perdite di gestione;
- Stabilire le eventuali contribuzioni straordinarie;
- Determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- Nominare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- Revocare i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
- Approvare le modifiche statutarie;
- Approvare l'eventuale regolamento interno;
- Deliberare lo scioglimento dell'Associazione;

ART.12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si compone di 5 membri compreso il Presidente.

La durata in carica del Consiglio è di tre anni e i Consiglieri possono essere rieletti.

Il Consiglio si raduna in luogo diverso dalla sede sociale, purché il territorio dell'Unione Europea. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con comunicazione a mezzo lettera raccomandata, telefax o e-mail almeno dieci giorni della riunione. In casi eccezionali può essere convocata mezzo telegramma, fax o e-mail almeno due giorni non festivi prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo deve essere riunito dal Presidente entro quindici giorni quando la richiesta perviene da almeno un terzo dei Consiglieri. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto ed indicare gli argomenti che si intendono discutere.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della maggioranza dei membri. Quando la maggioranza non sia raggiunta viene fissata una nuova riunione entro dieci giorni. Tale riunione è valida se sono presenti almeno un terzo dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Presidente è nominato nella prima seduta dal Consiglio a maggioranza dei membri in carica e può essere affiancato da due Vice Presidenti nominati con la stessa maggioranza.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti in modo che siano rappresentate le categorie dei soci ordinari e straordinari ferma restando la maggioranza dei soci ordinari e garantendo comunque la presenza proporzionata sia di operatori pubblici che privati.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare consiglieri in sostituzione di quelli dimissionari fino a integrare il numero di 5 prestabilito.

Art.13 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

- Dirigere l'Associazione nella propria attività;
- Svolgere attività associativa;
- Curare e salvaguardare gli interessi dei soci dell'Associazione;
- Ammettere i nuovi soci;
- Escludere i soci;
- Attuare le decisioni dell'Assemblea.
- Riferire all'Assemblea sulla propria attività;
- Stendere il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- Predisporre l'ordine del giorno e convocare l'Assemblea dei Soci;
- Determinare le quote associative annuali;
- Proporre all'Assemblea le eventuali contribuzioni ordinarie;
- Amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- Nominare i rappresentanti dell'Associazione in seno ad Enti o Organismi esterni;
- Nominare il Revisore;
- Costituire eventuali commissioni di lavoro;

- Redigere l'eventuale regolamento interno dell'Associazione;
- Determinare l'adesione ad Associazioni di categoria, oltre a quelle alle quali già aderisce.

Art.13bis SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio Direttivo, il quale provvede altresì a determinare le competenze e l'eventuale rimborso spese. Il Presidente ne darà comunicazione a tutti gli Associati.

Art.13ter PAST PRESIDENT

Il Consiglio Direttivo può nominare i precedenti Presidenti o Vice Presidenti dell'Associazione alla carica di Past President. I Past President partecipano alle riunioni dei vari organi dell'Associazione con funzione consultiva senza diritto di voto. Possono essere loro conferite funzioni specifiche con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art.14 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'Associazione e cura l'attuazione delle decisioni del Consiglio Direttivo.

Compete al Presidente convocare il Consiglio Direttivo con le modalità di cui all'art.12 e redigere l'ordine del giorno.

Il Presidente può farsi sostituire dai Vice Presidenti e/o dal Segretario Generale nei compiti istituzionali ed operativi.

Art.15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed ha il compito di verificare il corretto andamento dell'Associazione sottoponendo all'Assemblea una relazione annuale. Verifica inoltre annualmente, e comunque in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio, lo stato di qualità dei soci ai sensi dell'art.4.

Qualora un terzo degli Associati lo richieda il Consiglio dei Probiviri redigerà una relazione motivata sui punti contenuti nella richiesta stessa.

Art.16 RECESSO DEGLI ASSOCIATI

Il rapporto associativo è a tempo indeterminato per tutta la durata dell'Associazione.

Il recesso dell'Associato deve essere comunicato con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo con preavviso di tre mesi.

Art.17 LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione terrà, vidimati e numerati a norma di legge, il libro delle adunanze dell'Assemblea, il libro delle adunanze Consiglio Direttivo, il libro dei Soci, il libro dei Probiviri e il libro del Revisore.

Art.18 CLAUSOLA ALBITRALE

Qualora controversia dovesse insorgere fra gli Associati o fra l'Associazione ed un o più Associati relativamente all'interpretazione dello Statuto o dell'eventuale regolamento interno e comunque in relazione all'attività dell'Associazione sarà rimessa alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, due nominati rispettivamente dalle parti, ed uno nominato dagli arbitri nominati dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio del luogo dove ha sede l'Associazione.

Il procedimento è regolato dalle disposizioni del Codice di Procedura Civile di cui al titolo VIII in materia di arbitrato.

Resta comunque salvo il ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria per il rispetto delle obbligazioni di pagamento e di versamento dei contributi dovuti dai soci all'Associazione.

Art.19 SPESE DI INDENNIZZO

Ai soci che svolgono funzioni attive nell'Associazione, continuativamente o per compiti particolari, spetta il rimborso delle spese vive documentate ed un compenso determinato dal Collegio Direttivo. Nessun compenso o rimborso spese spetta ai membri del Consiglio Direttivo per la partecipazione alle riunioni dello stesso o dell'Assemblea.

Art.20 DURATA

La durata dell'Associazione è stabilita al 31.12.2099

Alla scadenza la durata può essere prorogata dall'Assemblea con le modalità previste per le forme statutarie.

Art.21 SCIoglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione la procedura di liquidazione sarà svolta secondo le disposizioni di legge vigenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

Art.22 PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) Dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) Da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) Dalle quote sociali;
- b) Dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni i partecipazione ad esse;
- c) Da altre entrate di natura residuale;

È fatto divieto di attribuire anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art.23 REVISORE

La gestione della Associazione è controllata dal Revisore, eletto per un triennio dal Consiglio direttivo.

Il Revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, esprimere un parere sulla redazione dei bilanci annuali, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 24 ANNO D'ESERCIZIO

L'anno di esercizio è quello di calendario.

Art.25 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie non rimesse, ai sensi dell'art.18, al collegio arbitrale, il Foro competente è esclusivamente quello della sede legale dell'Associazione.

Art.26

Per quanto non previsto del presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.